



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 130/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni  
Andrea Tronci  
Angelo Capozzi  
Emilia Anna Giordano  
Laura Scalia

M  
- Presidente -

Sent. Sez. N. 1255  
U.P. 15/9/2016  
RGN 10696/2015

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

BB , n. a X (Albania) il X 1980

avverso la sentenza del 27/11/2014 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato BB , unificati i reati ai sensi del secondo comma dell'art. 81 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa (pena base mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 380,00 di multa aumentati all'inflitto per la continuazione), oltre al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile. BB è stato riconosciuto responsabile dei reati

di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. e 594 cod. pen., commessi in Busto Arsizio, dal novembre 2008 con condotta in permanenza. I giudici di merito hanno ritenuto accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, MG , che l'imputato aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alle due figlie minori non versando l'assegno di mantenimento mensile dell'importo di 600,00 euro posto a suo carico con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del settembre 2010, in sede di separazione giudiziale, corrispondendo somme modeste e in modo del tutto saltuario per il mantenimento della bambine, mantenimento cui aveva assolto, anche contraendo debiti, la madre delle minori, lavorante part-time presso l'Ospedale cittadino. Le dichiarazioni della G sono state poste altresì a fondamento della condanna per il reato di ingiuria poiché, in più circostanze, l'imputato aveva apostrofato la moglie con epiteti volgari ed offensivi.

2. Propone ricorso per cassazione, con motivi, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., sottoscritti dal difensore con il quali denuncia:

2.1. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 570 cod. pen. e mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 45 cod. pen. poiché il ricorrente versava in disastrose condizioni economiche e, a partire dall'anno 2009, si era trovato in stato di detenzione;

2.2 vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., poiché, ai fini della condanna per il reato di ingiuria, la sentenza impugnata aveva valorizzato, senza adeguato vaglio critico, le sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, non riscontrate da elementi esterni ed aveva erroneamente apprezzato la protrazione nel tempo ( dal novembre 2008 in permanenza) delle condotte illecite che, pertanto, non risultavano comprese nella querela a suo tempo presentata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso non merita accoglimento, ma deve prendersi atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, ai sensi del d.lgs. n. 7/2016

4. Infondato è il primo motivo di ricorso. La Corte d'Appello, in vero, ha esaminato la giustificazione fornita dall'imputato ed ha espresso una risposta esaustiva alle obiezioni sviluppate dalla difesa con i motivi di gravame ritenendo, sulla base della corretta interpretazione degli elementi probatori e della corretta

applicazione delle regole della logica, di escludere che le difficoltà economiche allegate (l'accertata incapienza del conto corrente bancario; il verbale di pignoramento negativo e il periodo di detenzione subito dal B nell'anno 2009) siano stati tali da configurare una situazione di assoluta e incolpevole incapacità, e, pertanto, idonee ad integrare una causa di forza maggiore che aveva incolpevolmente precluso all'imputato l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento al quale era tenuto verso le figlie minori.

5. La Corte milanese ha correttamente applicato i principi interpretativi, reiteratamente affermati da questa Corte Suprema, in ordine ai limiti temporali e fattuali dell'influenza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, della condizione di impossibilità economica dell'obligato la quale vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. Pacifica è l'affermazione secondo cui la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente, (Sez. 6, 3 marzo 2011, n. 11696, F.; Sez. 5, 22 aprile 2004, n. 36450, Communara), colpa ritenuta configurabile anche in relazione allo stato di prolungata detenzione ( Sez. 6, n. 4960 del 21/10/2014 (dep. 2015), S, Rv. 262157) potendo tale stato ritenersi sicuramente colpevole poiché attraverso la commissione di reati il soggetto obbligato si mette nella condizione di non poter adempiere e già implicitamente valutato inconferente dai giudici di merito anche sul piano soggettivo poiché esso si è protratto solo per alcuni mesi nell'anno 2009 in relazione alla durata dell'inadempimento (oltre cinque anni).

6. La logica valutazione degli atti, effettuata dai giudici di merito, esclude che la Corte di legittimità, alla quale è preclusa una diversa ricostruzione, seppure in via di probabilità altrettanto logica, possa sostituirsi ai primi per una diversa ed ulteriore valutazione e, quindi, una diversa ricostruzione della vicenda sollecitata dalla difesa con i motivi di ricorso.

7. Come accennato, stante l'abrogazione dell'art. 594 cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'addebito di ingiuria. Né si pongono questioni in punto di statuizioni civili, avendo il giudice rinviato per la relativa determinazione alla competente sede civile.

8. Ritiene la Corte, in applicazione dell'art. 620, lett. I), del codice di rito, di poter procedere in questa sede alla rideterminazione della pena per il residuo delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. poiché il Tribunale aveva inflitto la pena per il reato di ingiuria determinandola in giorni dieci di reclusione ed euro venti di multa, in aumento sulla pena base in giorni dieci di mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 380,00 di multa, che rimane quella inflitta per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. all'esito dell'operazione di mero computo matematico, elisa per effetto della presente pronuncia.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di ingiuria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di dieci giorni di reclusione ed euro venti di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15 settembre 2016

Il Consigliere estensore

Emilia Anna Giordano



Il Presidente

Giacomo Paoloni

